

 **Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.**

Sede legale:

Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano

Registro delle Imprese di Milano/Codice Fiscale

09194070968

Milano, 29 ottobre 2018

Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. sulle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, nonché dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Comunicato").

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (l'"Offerente") con la presente, comunica la propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Ansaldo STS S.p.A. ("Ansaldo" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dedotte le azioni ordinarie di Ansaldo detenute, direttamente o indirettamente, dall'Offerente, alla data del presente Comunicato e le azioni ordinarie di Ansaldo oggetto dell'Accordo con Elliott (come definito a seguire).

In particolare, alla data del presente Comunicato, l'Offerente detiene direttamente n. 101.544.702 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 50,772% del capitale sociale di Ansaldo. Tali azioni non sono oggetto dell'Offerta.

Inoltre, si rende noto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, che alla data del presente Comunicato, l'Offerente e Hitachi, Ltd., da un lato, e Elliott Management Corporation, Elliott International, L.P., Elliott Associates, L.P. e The Liverpool Limited Partnership, dall'altro, hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo con Elliott") per l'acquisto (l'"Acquisto") da parte dell'Offerente dell'intera partecipazione in Ansaldo detenuta da Elliott International, L.P., Elliott Associates, L.P. e The Liverpool Limited Partnership (collettivamente, "Elliott") pari a n. 63.588.837 azioni ordinarie di Ansaldo, ossia il 31,794% del capitale sociale di Ansaldo, ad un prezzo pari ad Euro 12,70 per azione, come annunciato al mercato con separato comunicato diffuso in data odierna.

L'Accordo con Elliott non è soggetto a condizioni. Ai sensi dell'Accordo con Elliott, il trasferimento delle azioni ordinarie di Ansaldo da Elliott all'Offerente con contestuale trasferimento del prezzo di acquisto dall'Offerente a Elliott avrà luogo in data 2 novembre 2018.

In conseguenza del trasferimento delle azioni oggetto dell'Accordo con Elliott, l'Offerente, tenuto conto delle azioni ordinarie di Ansaldo già direttamente detenute alla data del presente Comunicato, pari al 50,772% del capitale sociale di Ansaldo, verrà a detenere una partecipazione complessiva in Ansaldo pari a n. 165.133.539 azioni ordinarie di Ansaldo, rappresentative dell'82,567% del capitale sociale di Ansaldo. Si precisa che queste azioni non saranno oggetto dell'Offerta.

Si precisa, inoltre, che l'Emittente, alla data del presente Comunicato, non detiene azioni proprie.

L'Offerta, pertanto, ha ad oggetto complessivamente n. 34.866.461 azioni ordinarie di Ansaldo, pari al 17,433% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni**") con valore nominale pari a Euro 0,50 ciascuna, con godimento regolare e interamente liberate.

A seguire, si riassumono brevemente i principali termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il documento di Offerta (il "**Documento di Offerta**") sarà depositato presso la CONSOB entro 20 giorni dalla data odierna, e sarà pubblicato al termine del periodo di revisione di CONSOB, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF.

In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si faccia riferimento a questo Comunicato, che sarà trasmesso all'Emittente per la pubblicazione sul sito internet www.ansaldo-sts.com, per qualsiasi informazione riguardante le principali condizioni dell'Offerta.

1. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

1.1 Offerente e soggetti controllanti

L'Offerente è Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto italiano, in data 8 settembre 2015, con sede legale in Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 09194070968.

Alla data del presente Comunicato:

- (i) il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l., costituita ai sensi del diritto italiano, in data 30 luglio 2015, in forma di società a responsabilità limitata, con sede legale in Via Tommaso Gulli 39, 20147, Milano;
- (ii) il capitale sociale di Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l. è interamente detenuto da Hitachi Rail Europe Ltd., una *private limited company* costituita ai sensi delle leggi dell'Inghilterra e del Galles, in data 20 ottobre 2005, con sede legale a Londra, 40 Holborn Viaduct, EC1N 2PB, Regno Unito;
- (iii) il capitale sociale di Hitachi Rail Europe Ltd. è interamente detenuto da Hitachi, Ltd., una *limited company* costituita ai sensi del diritto giapponese con azioni quotate presso la *Tokyo Stock Exchange, Inc.*, costituita in data 1 febbraio 1920, con sede legale a Tokyo, 6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 100-8280, Giappone.

Alla data del presente Comunicato, nessun azionista detiene il controllo di Hitachi, Ltd. ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, Hitachi, Ltd., indirettamente, per il tramite di Hitachi Rail Europe Ltd. e Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l., esercita il controllo sull'Offerente.

1.2 Persone che agiscono di concerto con l'Offerente

Hitachi, Ltd., Hitachi Rail Europe Ltd. e Hitachi Rail Italy Holdings S.r.l. sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lettera b), del TUF, in quanto controllano, direttamente o indirettamente, l'Offerente (collettivamente, i "**Soggetti in Concerto**").

1.3 Emittente

L'Emittente è Ansaldo STS S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Paolo Mantovani 3-5, 16151, Genova, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al numero 01371160662.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 marzo 2100, salvo proroga tramite delibera dell'assemblea degli azionisti.

Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell'Offerente è pari a Euro 100.000.000 (cento milioni), suddiviso in n. 200.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 0,50 ciascuna.

Le azioni dell'Emittente sono quotate sul MTA dal 2006 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis del TUF.

Come sopra menzionato, alla data del presente Comunicato, l'Offerente detiene direttamente n. 101.544.702 azioni ordinarie di Ansaldo, pari al 50,772% del capitale sociale di Ansaldo. In conseguenza del trasferimento delle azioni oggetto dell'Accordo con Elliott, l'Offerente verrà a detenere una partecipazione complessiva in Ansaldo pari a n. 165.133.539 azioni ordinarie di Ansaldo, rappresentative dell'82,567% del capitale sociale di Ansaldo. Si precisa che queste azioni non saranno oggetto dell'Offerta.

Sulla base delle risultanze del sito della CONSOB, in virtù delle comunicazioni ricevute ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, del TUF, alla data del presente Comunicato, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale dell'Emittente, oltre all'Offerente, sono elencati a seguire:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista Diretto		Quota % su capitale votante				Quota % su capitale ordinario			
	Denominazione	Titolo di possesso	Quota %	Di cui senza voto			Quota %	Di cui senza voto		
				Quota %	Il voto spetta a			Quota %	Il voto spetta a	
					Soggetto	Quota %			Soggetto	Quota %
Singer Paul E (in qualità di general partner direttamente ed indirettamente delle limited partnership Elliott International LP e The Liverpool Limited Partnership)	ELLIOTT INTERNATIONAL LP	Proprietà	20,976	0,000			20,976	0,000		
		Totale	20,976	0,000			20,976	0,000		
	THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP	Proprietà	9,836	0,000			9,836	0,000		
		Totale	9,836	0,000			9,836	0,000		
	Totale		30,812	0,000			30,812	0,000		

Si precisa, inoltre, che, alla data del presente Comunicato, l'Emittente non detiene azioni proprie.

1.4 Categorie e quantitativo di Azioni oggetto dell'Offerta

Come indicato sopra, le azioni ordinarie di Ansaldo detenute direttamente dall'Offerente alla data del presente Comunicato sono n. 101.544.702 azioni, pari al 50,772% del capitale sociale dell'Emittente.

Inoltre, tenendo in conto le azioni ordinarie di Ansaldo oggetto dell'Accordo con Elliott, che saranno trasferite all'Offerente in data 2 novembre 2018, le azioni ordinarie di Ansaldo direttamente detenute dall'Offerente ammontano a n. 165.133.539 azioni ordinarie, rappresentative dell'82,567% del capitale sociale di Ansaldo.

In conseguenza di quanto sopra, l'Offerta ha ad oggetto n. 34.866.461 azioni ordinarie di Ansaldo, pari al 17,433% del capitale sociale dell'Emittente, rappresentanti la totalità delle azioni ordinarie di Ansaldo emesse alla data del presente Comunicato, dedotte le azioni ordinarie di Ansaldo detenute direttamente dall'Offerente alla data del presente Comunicato e le azioni ordinarie di Ansaldo oggetto dell'Accordo con Elliott.

Alla data del presente Comunicato, non risultano emesse dall'Emittente azioni di categoria diversa rispetto a quelle ordinarie e l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni.

Successivamente al presente Comunicato nonché durante il Periodo di Adesione (come definito nella Sezione 1.6 a seguire), come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini (come definita nella Sezione 1.6 a seguire) o prorogato, l'Offerente si riserva il diritto di acquistare azioni ordinarie di Ansaldo al di fuori dell'Offerta, nei limiti e nel rispetto della normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

1.5 Corrispettivo per Azione ed Esborso Massimo dell'Offerta

L'Offerente pagherà a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari ad Euro 12,70 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Il controvalore massimo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i detentori delle Azioni, sarà pari ad Euro 442.804.054,70 (l'**Esborso Massimo**).

L'Offerente intende far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso ad un finanziamento infragruppo a breve termine.

Il Corrispettivo deve intendersi al netto di bolli, ove dovuti, e di compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Il Corrispettivo è pari al prezzo pagato dall'Offerente per l'Acquisto e incorpora un premio del 9,483% rispetto al prezzo unitario di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente registrato nell'ultimo giorno di borsa aperta precedente la data odierna, pari ad Euro 11,600 per azione.

I dati contenuti nella tabella che segue fanno riferimento ai prezzi medi ponderati per i volumi scambiati nei periodi di riferimento, a partire dal 26 ottobre 2018, giorno di borsa aperta precedente la data del presente Comunicato:

Periodo di Riferimento	Prezzo Medio Ponderato (*) (Euro)	Corrispettivo v. Prezzo Medio Ponderato
26 ottobre 2018	11,600	+9,483%
1 mese	12,089	+5,085%
3 mesi	12,431	+2,166%
6 mesi	12,378	+2,604%
12 mesi	12,296	+3,286%

(*) Media dei prezzi ufficiali ponderata per i volumi giornalieri. Fonte: Bloomberg

1.6 Durata dell'Offerta e data di pagamento del Corrispettivo

In conformità alla normativa italiana e statunitense applicabile, il periodo di adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana tra un minimo di venti (20) e un massimo di quaranta (40) giorni di borsa aperta (il "**Periodo di Adesione**"), salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il pagamento del Corrispettivo avverrà contestualmente al trasferimento della titolarità delle Azioni portate in adesione all'Offerta. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in contanti il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, come sarà descritto nel Documento di Offerta.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini.

1.7 Condizioni di efficacia dell'Offerta

Il perfezionamento dell'Offerta è subordinato a ciascuna delle seguenti condizioni (le "**Condizioni**"):

- (i) che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente (insieme ai Soggetti in Concerto) di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto conto anche degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato, al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto – superiore al 90% delle azioni dell'Emittente;
- (ii) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di (a) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente, ovvero (b) di eventi o situazioni riguardanti l'Emittente non noti all'Offerente e/o al mercato alla data del presente Comunicato che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Emittente.

L'Offerente ha individuato la soglia di adesione di cui alla Condizione sub (i) che precede in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni e di addivenire al Delisting

dell'Emittente (come definito nella Sezione 2.1 a seguire).

Nel caso in cui la Condizione *sub* (i) che precede non si avverasse, l'Offerente si riserva la facoltà insindacabile di rinunciare alla medesima e di acquistare un quantitativo di Azioni inferiore a quello necessario per l'avveramento della Condizione *sub* (i) che precede.

Nel caso in cui la Condizione *sub* (ii) che precede non si avverasse, in tutto o in parte, fermo quanto sopra specificato, l'Offerente potrà rinunciare, a suo insindacabile giudizio, alla stessa, in tutto o in parte.

L'Offerente si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, le Condizioni, a proprio insindacabile giudizio, in conformità alle previsioni dell'art. 43 del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'art. 36 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà il verificarsi o meno delle Condizioni, così come la rinuncia ad alcuna delle Condizioni, nei termini e secondo le modalità che saranno descritti nel Documento di Offerta.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni e qualora l'Offerente non eserciti la facoltà di rinunciarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli aderenti entro 2 giorni di borsa aperta dalla data in cui sarà stato comunicato il mancato avveramento di una o più delle Condizioni. Le Azioni ritorneranno nella disponibilità degli aderenti, per il tramite degli intermediari depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

1.8. Modifiche all'Offerta

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile e, in particolare, dei limiti e delle modalità previste dall'art. 43 del Regolamento Emittenti, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione (ivi compresa l'eventuale Riapertura dei Termini). In caso di modifiche all'Offerta, nel rispetto della normativa applicabile, inclusa la *Rule 14e-1(b)* dello *U.S. Securities Exchange Act*, la chiusura del Periodo di Adesione non potrà avvenire in un termine inferiore a tre giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione della modifica.

2. FINALITA' DELL'OFFERTA

2.1 Motivazione dell'Offerta

L'obiettivo dell'Offerta è acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e conseguire la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione sul mercato MTA (il "**Delisting**") così da consentire un'integrazione completa, incisiva ed efficace delle attività dell'Emittente nel gruppo Hitachi.

Qualora il Delisting non fosse raggiunto al termine dell'Offerta (o della Riapertura dei Termini), l'Offerente potrà considerare l'opportunità di procedere alla fusione per incorporazione di Ansaldo nell'Offerente o in un'altra società non quotata appartenente al gruppo Hitachi (la "**Fusione**") con conseguente Delisting delle azioni di Ansaldo.

L'Offerente valuterà l'opportunità di procedere ad una fusione per incorporazione dell'Emittente in una

società non quotata del gruppo Hitachi anche qualora le azioni dell'Emittente avessero già cessato di essere quotate sul mercato MTA.

Hitachi sta valutando varie opzioni per l'integrazione delle attività dell'Emittente nel gruppo Hitachi, al fine di consentire al gruppo integrato di beneficiare di una struttura societaria ed economica più efficiente. Tali opzioni potranno includere operazioni straordinarie (*business combinations*) come fusioni infragruppo e trasferimenti di aziende, nonché la riorganizzazione delle attività operative ed il consolidamento di funzioni all'interno del nuovo gruppo combinato.

Hitachi ha dichiarato pubblicamente che il settore ferroviario rimane un *core business* per il gruppo e che Ansaldo potrà avere un ruolo cruciale nella crescita del gruppo in questo settore, in particolare nei segmenti dei sistemi di segnalamento e dei progetti "chiavi in mano". In tale contesto, Hitachi ha incoraggiato gli investimenti di Ansaldo nell'incremento del suo sviluppo, anche integrato. Alle assemblee generali degli azionisti di Ansaldo tenutesi nel 2017 e nel 2018, Hitachi ha reiterato il desiderio che Ansaldo investa in modo significativo in Ricerca e Sviluppo e in opportunità di integrazioni nel contesto di un processo continuo di consolidamento del settore ferroviario e di incremento del grado di competitività.

Hitachi ritiene che saranno accessibili varie opportunità di investimento per un'ulteriore crescita di Ansaldo nel breve e medio termine e che l'Offerta rafforzerà la capacità di investimento di Ansaldo nonché la capacità di partecipare al consolidamento del settore, migliorando il suo accesso a flussi di capitale, in quanto parte di un più ampio gruppo societario.

2.2 Revoca delle azioni dalla quotazione e possibili scenari dopo l'Offerta

Il Delisting costituisce uno degli obiettivi dell'Offerente alla luce delle motivazioni dell'Offerta e dei programmi futuri dell'Offerente.

A. *Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF*

Ove l'Offerente (insieme ai Soggetti in Concerto), ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e, in conseguenza di ciò, adempirà altresì all'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (**l'«Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF»**) ad un corrispettivo per Azione determinato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 108, commi 3 o 4, del TUF.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nell'avviso sui risultati dell'Offerta che sarà diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (**l'«Avviso sui Risultati dell'Offerta»**).

Si segnala, inoltre, che, a norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente alla data del presente Comunicato (il **«Regolamento di Borsa»**),

qualora ne ricorressero i presupposti, le azioni dell'Emittente saranno revocate dalla quotazione e dalle negoziazioni a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto stabilito nel successivo punto B. In tal caso, i titolari delle Azioni che decidano di non aderire all'Offerta e che non richiedano all'Offerente di acquistare le loro Azioni in virtù dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà a liquidare il proprio investimento.

B. Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (insieme ai Soggetti in Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, e/o dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art.108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le restanti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**") ad un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3 o 4, del TUF, come richiamato dall'art. 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nell'Avviso sui Risultati dell'Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**) nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, dando corso ad un'unica procedura, concordata con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Si segnala altresì che al verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana ordinerà la sospensione dalla quotazione e/o la revoca delle azioni dell'Emittente, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

3. MERCATI NEI QUALI È PROMESSA L'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni dell'Emittente ed è esclusivamente promossa in Italia e negli Stati Uniti d'America (per maggiori informazioni si rimanda all'*Avvertenza per i detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America* che segue).

Si precisa che l'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della *Section 14(e)* dello *U.S. Securities Exchange Act*, del 1934 e della *Regulation 14E* adottata ai sensi dello *U.S. Securities Exchange Act* del 1934, in applicazione delle esenzioni previste dalla *Rule 14d-1(d)* dello *U.S. Securities*

Exchange Act del 1934.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, e in qualsiasi altro paese in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente, insieme a Canada, Giappone e Australia, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento potrà essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendano aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

4. AUTORIZZAZIONI

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

5. PARTECIPAZIONE

Alla data del presente Comunicato, l'Offerente detiene direttamente n. 101.544.702 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti al 50,772% del capitale sociale dell'Emittente.

Per completezza d'informazione, si segnala che l'Emittente non detiene azioni proprie alla data del presente Comunicato.

Come descritto in precedenza, a seguito ed in conseguenza del regolamento dell'Acquisto, l'Offerente, tenuto conto della partecipazione già detenuta, verrà a detenere una partecipazione complessiva in Ansaldo pari a n. 165.133.539 azioni ordinarie, rappresentanti il 82,567% del capitale sociale di Ansaldo. Si precisa che tali azioni ordinarie non sono oggetto dell'Offerta.

6. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

I comunicati stampa e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet

dell'Emittente, all'indirizzo www.ansaldo-sts.com.

7. CONSULENTI

Hitachi è assistita da:

- (i) Goldman Sachs International in qualità di consulente finanziario; e
- (ii) Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Fried Frank Harris, Shriver & Jacobson LLP, in qualità di consulenti legali in relazione ad aspetti di, rispettivamente, diritto italiano e diritto statunitense.

* * *

Hitachi Rail Italy Investments S.r.l.



Nome: Daniel Mark Phillips
Carica: Amministratore

Hitachi, Ltd.



Nome: Alistair Dormer
Carica: *Senior Vice President e Executive Officer*
CEO, Railway Systems Business Unit

AVVISO IMPORTANTE

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre delle Azioni, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento delle Azioni in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile.

L'Offerta sarà effettuata per mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta previa approvazione della CONSOB. Il Documento di Offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Dichiarazioni previsionali

La presente comunicazione contiene dichiarazioni previsionali. Termini quali 'può', 'potrebbe', 'stima', 'progetto', 'piano', 'credere', 'aspettarsi', 'prevedere', 'intendere', 'potenziale', 'obiettivo', 'strategia', 'possibile' e espressioni similari (inclusi verbi coniugati al futuro) possono identificare dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali non garantiscono risultati futuri. Le dichiarazioni previsionali dell'Offerente si basano sulle attuali aspettative e assunzioni del *management*. Così come per ogni proiezione o previsione, le dichiarazioni previsionali sono intrinsecamente soggette ad incertezza e a mutamenti delle circostanze. I risultati effettivi possono significativamente divergere dalle dichiarazioni previsionali a causa di una serie di rischi e incertezze, molti dei quali sono al di fuori del controllo dell'Offerente e del suo gruppo di appartenenza. L'Offerente non assume l'impegno di aggiornare le dichiarazioni previsionali, né sussiste in capo ad esso alcun obbligo di fornire aggiornamenti o di modificare qualsiasi dichiarazione previsionale.

AVVERTENZA PER I DETENTORI DELLE AZIONI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D'AMERICA

L'Offerta descritta in questo Comunicato avrà ad oggetto le Azioni di Ansaldo, una società italiana con azioni quotate esclusivamente sul mercato MTA e soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano, che differiscono rispetto a quelli previsti dal diritto statunitense.

I dati di bilancio eventualmente inclusi o incorporati mediante riferimento nel Documento di Offerta sono stati redatti in conformità a standard contabili (accounting standard) non statunitensi e possono essere non comparabili ai bilanci delle società statunitensi.

Questo Comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di Ansaldo. Prima dell'inizio del Periodo di Adesione, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente diffonderà il Documento di Offerta, che gli azionisti di Ansaldo dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è promossa negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) dello U.S. Securities Exchange Act, e della Regulation 14E adottata ai sensi dello U.S. Securities Exchange Act, in applicazione delle esenzioni previste dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act, e comunque sempre in conformità al diritto italiano.

Di conseguenza, l'Offerta è soggetta ad obblighi di comunicazione ed altri adempimenti procedurali, inclusi quelli relativi all'esercizio di eventuali diritti di recesso e alle modalità e tempi di pagamento, che differiscono rispetto a quelli previsti dalla normativa statunitense in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, in conformità alla normativa e prassi di mercato italiana, e sempre purché nel rispetto delle condizioni previste dalla Rule 14e-5(b)(12) dello U.S. Securities Exchange Act, l'Offerente, l'Emittente, le società controllanti, controllate o collegate e gli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) potranno, successivamente alla data del presente Comunicato, di volta in volta acquistare o concordare di acquistare al di fuori dell'Offerta, le azioni o qualsiasi altro titolo convertibile, o scambiabile con le azioni dell'Emittente ovvero diritti di opzione sulle stesse.

Non sarà effettuato dall'Offerente, l'Emittente, le società controllanti, controllate o collegate e dagli intermediari e consulenti finanziari (che agiscano su incarico dell'Offerente, dell'Emittente o delle società controllanti, controllate o collegate, a seconda dei casi) alcun acquisto di cui sopra ad un prezzo maggiore del Corrispettivo, a meno che conseguentemente il Corrispettivo venga corrispondentemente aumentato.

Nei limiti in cui informazioni relative a tali acquisti o accordi finalizzati all'acquisto siano rese pubbliche in Italia, tali informazioni saranno diffuse negli Stati Uniti d'America in conformità al diritto italiano per mezzo di un comunicato stampa, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti, o altro mezzo ragionevolmente idoneo a informare gli azionisti statunitensi di Ansaldo.

La decisione di aderire o non aderire all'Offerta da parte degli Azionisti di Ansaldo dovrà basarsi sulla loro valutazione dell'Offerta, inclusa la valutazione dei vantaggi e dei rischi in merito all'Offerta.

NÉ LA SEC, NÉ ALCUNA AUTORITÀ COMPETENTE IN QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA HANNO (A) APPROVATO L'OFFERTA O NEGATO L'APPROVAZIONE ALLA STESSA, (B) ESPRESSO ALCUN GIUDIZIO SUL MERITO O SULLA CORRETTEZZA DELL'OFFERTA, OVVERO (C) ESPRESSO ALCUN GIUDIZIO SULL'ADEGUATEZZA O SULL'ACCURATEZZA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO DI OFFERTA. QUALSIASI DICHIARAZIONE CONTRARIA È UN REATO AI SENSI DEL DIRITTO STATUNITENSE.

LA VERSIONE ITALIANA DEL DOCUMENTO DI OFFERTA SARÀ L'UNICO DOCUMENTO APPROVATO DA CONSOB.

Potrebbe essere difficile per gli Azionisti far valere i propri diritti e qualsiasi pretesa che potrebbero avere derivanti dalle leggi federali statunitensi relative agli strumenti finanziari, in quanto l'Emittente e l'Offerente sono situati al di fuori degli Stati Uniti, e alcuni o tutti i loro funzionari e amministratori sono residenti al di fuori degli Stati Uniti. Di conseguenza, potrebbe essere difficile obbligare l'Offerente, l'Emittente e le loro affiliate a sottoporsi a una sentenza di un tribunale statunitense, o ad eseguire, in tribunali al di fuori degli Stati Uniti, sentenze ottenute in tribunali statunitensi contro tali soggetti, incluse le sentenze basate sulle disposizioni in materia di responsabilità civile delle leggi statunitensi relative agli strumenti finanziari. Inoltre, gli Azionisti potrebbero non essere in grado di citare in giudizio l'Offerente o l'Emittente o i loro rispettivi funzionari e amministratori in un tribunale non statunitense per violazione delle leggi statunitensi relative agli strumenti finanziari.

* * *

Il presente Comunicato è trasmesso contestualmente a CONSOB, Borsa Italiana S.p.A., Ansaldo STS S.p.A. e ad almeno due agenzie di stampa